



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco LUPIA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta n.1060/16 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 e vertente

Tra

AZIENDA

del legale rappresentante pro tempore _____, in persona

_____ in persona del legale
rappresentante pro tempore _____, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Di Gravio
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Avezzano via Croce 4;

ATTORE

E

BANCA

_____ in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. David Giuseppe Apolloni ed
elettivamente domiciliato in via telematica;

CONVENUTO

OGGETTO:

Azione di ripetizione dell'indebito..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l' **AZIENDA**

_____ S.S evocava in giudizio la **BANCA**

_____ chiedendo la condanna della stessa alla restituzione di quanto incamerato
illegittimamente per capitalizzazione trimestrale, c.m.s., spese e interessi non pattuiti, usurari
ed uso piazza, nonché la declaratoria di nullità delle clausole di cms, interessi uso piazza e
capitalizzazione trimestrale, tassi di interesse usurari e del contratto di mutuo del
10.11.2011. Chiedeva inoltre la condanna alla restituzione della somma di euro 240.000,00
pagata a titolo di rate di mutuo nonché al risarcimento dei danni.

Allegava in particolare di aver stipulato con la **E** _____ le contratti di conto corrente (_____
rapporti numero 159435 e 125344 del 2009 e del 2005) ed un contratto di mutuo per euro
240.000,00 (in data 15.9.2009).

Deduceva di aver receduto da tali rapporti di conto corrente e di aver interamente pagato le
rate del mutuo.

Lamentava come nei suddetti rapporti di conto corrente la **BANCA**

_____ avrebbe ricevuto il pagamento di somme non dovute in
ragione di clausole nulle per capitalizzazione trimestrale, c.m.s., interessi determinati con
richiamo all'uso piazza e usurari, nonché perché relative a spese e commissioni non pattuite.
Rilevava ancora la nullità del contratto di mutuo, stipulato per ripianare gli scoperti dei
suddetti rapporti di conto corrente.

Si costituiva la **BANCA**

_____ , eccependo
l'inammissibilità della domanda per difetto di procura alle liti, per la nullità della stessa, per
carenza di legittimazione attiva dell'attrice.

Eccepiva ancora l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avezzano, il difetto di tentativo
di mediazione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda.

Quanto al difetto di legittimazione rilevava come i contratti impugnati sarebbero stati



stipulati dall'AZIENDA

non dall'attrice

Rilevava ancora come i due soggetti avrebbero avuto diversa partiva IVA.

Quanto al difetto di capacità processuale, rilevava come il legale rappresentante dell'attrice AZIENDA

sarebbe stato non

(inizialmente indicato nell'atto di citazione come legale rappresentante), ma

Quanto alla nullità delle procura rilevava come non sarebbe stato determinabile la persona del legale rappresentante che avrebbe rilasciato la procura e come essa sarebbe stata rilasciata da un soggetto diverso (SOCIETÀ) rispetto all'attrice.

Rilevava ancora come i legali rappresentanti della SOCIETÀ dell'AZIENDA

sarebbero stati soggetti diversi dal legale rappresentante indicato nell'atto di citazione (cioè rispettivamente

Nel merito contestava le deduzioni attoree e ne chiedeva il rigetto.

In corso di causa il Giudice con ordinanza del 25.1.17, rilevava come risultasse per tabulas (doc.2 e 3 fascicolo parte convenuta) che:1) il legale rappresentante dell'AZIENDA

diverso da quello indicato nell'atto di citazione (in luogo d

o);2)la procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione fosse nulla, non recando l'indicazione del nome del legale rappresentante della società, recando una firma non leggibile ed un timbro relativo ad una società diversa tanto dalla AZIENDA,

quanto dalla AZIENDA/

(segnatamente della SOCIETÀ

Ai sensi dell'art.182 cpc concedeva dunque all'attrice termine perentorio sino al 30.1.17 per sanare il vizio relativo alla capacità processuale (tramite la costituzione del soggetto avente la legale rappresentanza della società) e relativo alla procura alle liti (tramite il rilascio di nuova procura da parte del legale rappresentante).

Con atto di costituzione depositato in data 30.1.17, recependo anche il rilievo legato al difetto di legittimazione attiva, si costituiva la AZIENDA

All'atto veniva allegata procura alle liti rilasciata da quest'ultima.

Il Giudice ritenuta la nullità anche di tale procura, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

La causa era dunque trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE

La domanda è inammissibile per nullità della procura alle liti, non sanata nel termine perentorio concesso ex art.182 cpc da Giudice.

Anche la seconda procura, al pari di quella rilasciata dalla AZIENDA, deve infatti stimarsi nulla.

Quanto a quella rilasciata dalla AZIENDA

S.S., infatti, essa come già rilevato dal Giudice in corso di causa, è nulla, perché indeterminabilità del soggetto che la rilasciò.

A tal proposito giova rammentare come "Con riguardo ad un atto introduttivo del giudizio (nella specie, atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio), il quale provenga da una società in persona del suo legale rappresentante, la circostanza che la procura al difensore, sottoscritta da detto rappresentante in calce od a margine, rechi, nel timbro apposto sopra la firma, l'indicazione di un'altra società, di cui la stessa persona fisica sia parimenti rappresentante, implica nullità del mandato, e quindi nullità dell'atto introduttivo



per difetto dello ius postulandi, solo quando non si riscontrino dal giudice elementi idonei a superare tale incertezza e manchi l'individuazione dell'effettivo ed unico ente in nome e per conto del quale sia stato sottoscritto il mandato medesimo" (Cassazione civile, sez. I, 11/07/1985, n. 4115).

Nel caso in esame la procura resa in calce all'atto di citazione reca l'indicazione in epigrafe della AZIENDA mancata indicazione del legale rappresentante (indicato solo nell'atto di citazione nella persona di e una sottoscrizione illeggibile apposta sopra il timbro di una diversa società (la SOCIETÀ

Ne discende l'incertezza assoluta del soggetto che rilasciò la procura e la sua conseguente nullità.

Tale vizio non risulta poi sanato nel termine perentorio concesso dal Giudice con ordinanza ex art.182 cpc.

Ed infatti alcuna procura risulta essere stata depositata dalla AZIENDA.....

Risulta al contrario essersi costituita la AZIENDA

.....ando proprie le allegazioni e domande già spiegate),la quale ha depositata una procura alle liti in calce all'atto di costituzione, recante l'indicazione di un giudizio diverso da quello odierno "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio di appello avverso la sentenza n.1319/2016 del Tribunale di Avezzano".

Ne discende la nullità anche di tale procura e la conseguente inammissibilità delle domande proposte dalle due società.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in solido a carico della AZIENDA e della AZIENDA AGRICOLA

..... in favore della BANCA POPOLARE in euro 4.015,00 per compensi (con massima riduzione a cagione della particolare non complessità della lite ed esclusione delle somme dovute per la fase istruttoria),oltre iva, cpa e spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Unico dott.Francesco Lupia:

- 1)Dichiara l'inammissibilità delle domande attoree;
- 2)Regola le spese di lite come in parte motiva.

Avezzano 14.2.18

Il Giudice
Dott.Francesco Lupia



